

Rilascio del DURC in presenza di certificazione dei crediti

Scritto da Interdata Cuzzola | 03/02/2014

MAGGIORI APPROFONDIMENTI SUL NOSTRO BOLLETTINO SETTIMANALE

Con il [Decreto 13 marzo 2013](#) il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha disciplinato le modalità di attuazione dell'[art. 13 bis](#), comma 5, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52

“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, che dispone che “Il

documento unico di regolarità contributiva è rilasciato anche in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell'[articolo 9](#), comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185,

che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto.

Con la *Circolare Inps n. 16 del 30 gennaio 2014 - Direzione Centrale Entrate* - si forniscono ulteriori istruzioni per le relative modalità operative.